

Risarcimento del danno da emotrasfusione infetta - "Compensatio lucri com damno" - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 991 del 20/01/2014

In tema di risarcimento da emotrasfusione infetta, la "compensatio lucri cum damno" tra l'indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e il risarcimento richiesto al Ministero della Sanità per l'omessa adozione di adeguate misure di emovigilanza, integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e proponibile per la prima volta anche in appello. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 991 del 20/01/2014